



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°132 CSAT 06 del 05 novembre 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Riunione del giorno 05 novembre 2019.

E' presente il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.

APPELLI

Procedimento 9/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. GIARDINI NAXOS (ME) avverso squalifica per 4 gare a carico del calciatore sig. Dario Napoli.
Campionato 1^ Cat. Girone "E" Gara Zafferana F.C. – Giardini Naxos del 26.10.2019.
Comunicato Ufficiale n.123 del 29/10/2019

L' A.S.D. Giardini Naxos impugna la sanzione indicata in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che il proprio calciatore, in reazione ad un fallo subito, si sarebbe limitato ad uno scambio di battute, seppur vivaci, con il calciatore che poco istanti prima era intervenuto fallosamente in suo danno, ponendosi entrambi i calciatori testa contro testa, per cui non risulta veritiero il rapporto del DDG nella parte in cui riferisce che il sig. Napoli avrebbe colpito con una testata un calciatore avversario.

La reclamante sostiene, quindi, che la sanzione così come inflitta risulta incongrua in relazione al reale comportamento posto in essere dal proprio tesserato, per cui ne chiede una rideterminazione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame così come proposto è inammissibile non risultando sottoscritto né con segno grafico né con firma digitale.

La dichiarata inammissibilità preclude qualsiasi esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto appello e per l'effetto dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versata.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 10/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. DUE TORRI (ME) Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore Agolli Armando.
Campionato Promozione Girone "B" Gara: Sinagra Calcio – Due Torri del 12.10.2019.

C.U. n.105 del 16.10.2019.

Con reclamo datato 23.10.2019 inviato a mezzo e-mail in data 29.10.2019 alla segreteria del Giudice Sportivo Territoriale, che per competenza l'ha trasmesso a questa Corte Sportiva Territoriale, l'A.S.D. Due Torri, in persona del suo presidente pro tempore, impugna la decisione, come in epigrafe riportata, assunta dal GST a carico del proprio calciatore e ne chiede, in buona sintesi, una rideterminazione in termini più equi in ragione della fatto che l'episodio è avvenuto in unico ed isolato contesto e che l'Angolli non risulta recidivo. All'udienza odierna sono comparsi per la reclamante il sig. Granata Dino (direttore sportivo) e il sig. Busacca Tindaro (dirigente) non muniti di regolare delega rilasciata dal Presidente pro-tempore non avendo la rappresentanza della società.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che il gravame così come proposto è inammissibile per violazione dei termini procedurali.

Infatti in base a quanto disposto dall'art. 76 del C.G.S. il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata, unitamente al contributo, a mezzo posta certificata presso la segreteria della CSAT e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte (ndr ove necessario) entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare (comma 2).

Il reclamo deve essere depositato, a mezzo posta elettronica certificata, presso la segreteria della CSAT e trasmesso ad opera del reclamante (ndr ove necessario) alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione che si intenda impugnare (comma 3).

E ciò senza sottacere che il gravame è altresì inammissibile non solo per essere stato redatto in maniera del tutto generica non contenendo specifiche censure contro la decisione impugnata, ma anche per essere stato inviato a mezzo e-mail non certificata pur essendo la reclamante intestataria di una e-mail di posta certificata.

Sebbene le rilevate plurime inammissibilità precluderebbero l'esame di merito, non di meno questa Corte, solo per completezza espositiva, non può non rilevare la palese infondatezza del gravame in relazione al comportamento gravemente violento assunto al termine della gara dal calciatore Armando Agolli in danno di un avversario che, al termine della gara, inseguiva e, raggiuntolo, *"gli scagliava un violento pugno al volto che gli provocava una visibile emorragia al labbro"*, comportamento questo che è sanzionato, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 38 C.G.S., con una squalifica non inferiore a cinque gare.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla giustizia di € 130,00 non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 05 novembre 2019

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Maria GATTO

Santino LO PRESTI